

**NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE**

**n. del**

**CONVENZIONE TRA \*\*\*\*\* E LA COOPERATIVA SOCIALE \*\*\*\*\*  
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA \*\*\*\*\*, AI SENSI  
DELL'ART. 5 LEGGE N. 381/1991 E DEGLI ARTT. 11 E 12 L. R. N. 7/1994  
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

L'anno duemilaquindici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
presso la sede del \*\*\*\*\*

**T R A**

\*\*\*\*\* rappresentato dal competente Dirigente \_\_\_\_\_

**E**

la Cooperativa Sociale \*\*\*\*\* la quale è iscritta all'Albo Regionale delle  
Cooperative Sociali, con provvedimento n. \*\*\*\*\* nella persona del suo legale  
rappresentante \*\*\*\*\*

**P R E M E S S O**

- che la Cooperativa sociale ha, tra le proprie finalità statutarie, quella dello svolgimento del servizio di pulizia, ed è a tale fine dotata di idonea organizzazione tecnologica e aziendale;
- che tali attività sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate così come indicato nel programma di inserimento allegato alla presente;
- che le predette persone svantaggiate costituiscono il \*\*\*\*\*% dei lavoratori dipendenti mentre sono state apposte in essere le seguenti iniziative organizzative e formative di sostegno ai predetti inserimenti lavorativi: \*\*\*\*\*;
- che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 381/1991, con Determinazione Dirigenziali n. \_\_\_\_\_ i Comuni \_\_\_\_\_ hanno disposto di indire procedura selettiva, avvalendosi della Centrale Unica di Committenza, per l'individuazione

della Cooperative Sociali di tipo B a cui assegnare il servizio in oggetto;

- che con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ adottata dal Nuovo Circondario Imolese è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della Cooperativa \_\_\_\_\_, per un importo complessivo pari ad € \_\_\_\_\_ (I.V.A. esclusa), derivante dal ribasso offerto del \_\_\_\_ sull'importo posto a base di gara, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.440,00 (I.V.A. esclusa);

- che con Determinazioni Dirigenziali n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ i Comuni \_\_\_\_\_ e il Nuovo Circondario Imolese hanno impegnato i rispettivi importi dei contratti relativi al servizio in oggetto;

- che la cooperativa sociale ha presentato, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4 febbraio 1994 n. 7 il proprio progetto di inserimento nel lavoro di soggetti svantaggiati, riferito all'oggetto della convenzione, riportante sia il numero dei soggetti svantaggiati, la tipologia dello svantaggio in relazione alla capacità lavorativa residua, il ruolo e profilo professionale di riferimento, che la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno;

- che la Cooperativa Sociale è iscritta all'Albo Regionale Sezione B);

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

#### ART. 1

Il \*\*\*\*\* affida alla Cooperativa Sociale il servizio di pulizia così come descritto nel capitolato speciale, allegato, sub A).

#### ART. 2

La Cooperativa Sociale si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 1 nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nel capitolato prestazionale all'uopo predisposto che forma parte integrante e sostanziale della propria convenzione,

tramite la propria organizzazione aziendale idonea alla realizzazione dell'esatto servizio ed al raggiungimento delle finalità di inserimento lavorativo previste.

#### ART. 3

La Cooperativa Sociale dichiara che la condizione dei lavoratori svantaggiati impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione è già documentata agli atti della Regione. Dichiara altresì che a tutti i lavoratori è applicato il contratto di lavoro delle Cooperative Sociali.

#### ART. 4

Per l'adempimento delle obbligazioni del servizio di cui alla presente convenzione, la cooperativa sociale si impegna in ogni caso ad utilizzare n. \*\*\*\*\* lavoratori svantaggiati, con le caratteristiche a fianco indicate:

\*\*\*\*\* .

La Cooperativa Sociale si impegna altresì:

- a) a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della Legge n. 381/1991 per tutto il periodo della convenzione;
- b) a nominare responsabile dello svolgimento \*\*\*\*\* ;

#### ART. 5

Le stazioni appaltanti si riservano la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto del rapporto convenzionato e sui risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo. Questi ultimi avverranno anche attraverso contatti diretti con la struttura della cooperativa ed i lavoratori svantaggiati; tali verifiche sono effettuate con i responsabili della Cooperativa Sociale e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate alla cooperativa stessa.

La Cooperativa Sociale redige e trasmette a ciascuna stazione appaltante entro il 31 dicembre una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

Il \*\*\*\*\* nomina quale suo referente, \*\*\*\*\* , a cui la Cooperativa si rivolge per

qualsiasi problema organizzativo e gestionale.

#### ART. 6

Per il servizio di cui alla presente convenzione, il \*\*\*\*\* corrisponde alla Cooperativa Sociale, per il biennio 2016/2017, il corrispettivo complessivo di € \*\*\*\*\* (IVA esclusa).

L'Amministrazione si riserva di modificare l'importo complessivo presunto in aumento o in diminuzione, in base all'effettivo fabbisogno che si manifesterà nel corso del periodo contrattuale, entro i limiti di cui all'articolo 311 del DPR n. 207/2010, mantenendo invariate le condizioni di aggiudicazione e senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni o pretendere indennità. Il pagamento avverrà previa presentazione di fatture elettroniche nelle quali verrà applicata la scissione dei pagamenti utilizzando il conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010.

#### ART. 7

Le stazioni appaltanti favoriscono e concordano con la Cooperativa Sociale iniziative di riqualificazione e aggiornamento nelle materie connesse all'oggetto della presente convenzione.

#### ART. 8

Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula in corso di validità della stessa, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

#### ART. 9

La presente convenzione è integrata dalle disposizioni contenute nel capitolato speciale, allegato sub A).

#### ART. 10

La presente convenzione ha decorrenza dal 1° gennaio 2016 ed ha validità fino al 31 dicembre 2017 salvo i casi di risoluzione previsti nel capitolato speciale,

allegato A). Per il Comune di Comune di Castel del Rio il contratto decorre dal 1 febbraio 2016 ed ha validità fino al 31 dicembre 2017.

Alla scadenza del periodo di validità della convenzione le parti sottopongono a verifica i risultati conseguiti.

#### ART. 11

La Cooperativa si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 ss.mm.; si impegna altresì a inserire analoga clausola nei contratti con eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al presente atto. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm. ne dà immediata comunicazione al Comune di Imola nonché alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si applica l'art. 9-bis della L. 136/2010 ss.mm.. Per quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm..

#### ART. 12

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte la Cooperativa ha prestato la cauzione definitiva di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) mediante polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, nonchè Polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (RCT) e Responsabilità civile verso prestatori di lavori (RCO) n. \_\_\_\_\_, rilasciate in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_.

## ART. 11

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 26.04.1986, n. 131. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della Cooperativa.

Al presente atto vengono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante e sostanziale:

A)capitolato speciale, sub A);

B) programma di inserimento, sub B).

Le parti dichiarano di approvare e sottoscrivere il presente atto, che consta a video di \_\_\_\_\_ pagine e redatto mediante strumenti informatici, con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 ss.mm, compresi i relativi ed eventuali allegati.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA COOPERATIVA

IL DIRIGENTE